



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE " SAN TOMMASO D'AQUINO "
Via Montanino s.n.c. - 04015 Priverno (LT)
C.M. LTIC83600G - C.F. 91067030592 - Tel. 0773/904555-Fax 0773/911151
Sito Web: <http://www.icpriverno.edu.it/> E-Mail: ltic83600g@istruzione.it- ltic83600g@pec.istruzione.it

Circolare n. 223

Priverno, 29/05/2021.

Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado
p.c. Al D.S.G.A.
Al Sito web

Oggetto: Calendario e modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione a.s.

2021/2021

Si comunica che sul sito del Ministero è stata pubblicata l'Ordinanza ministeriale relativa all'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'Istruzione, per l'anno scolastico 2020-2021: OM n. 52 del 3.3.2021 "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021".

I provvedimenti sono consultabili al seguente link:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno>

In Allegato:

- Modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021.
- Calendario degli esami di stato del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, co 2, D.LgsI n.39/1993)

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/2021

OM n. 52 del 3.3.2021

Art.2

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado **sono ammessi all'esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione **in presenza dei seguenti requisiti:**

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.

5. L'esame di cui al comma 4. **tiene a riferimento il profilo finale dello studente** secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il **livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali** come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, **in particolare:**

a) **della lingua italiana** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) **delle competenze logico matematiche;**

c) **delle competenze nelle lingue straniere.**

6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

VOTO DI AMMISSIONE

Dlgs 62/2017

Art.6

Il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame con il relativo voto. L'ordinanza ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 dispone che il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del Dlgs 62/2017 e dalla nota del Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno e secondo i criteri e le

modalità deliberate dal Collegio Docenti in data 20 Maggio 2021 e inseriti nel documento di "Integrazione al Protocollo di Valutazione d'Istituto 2020/21" allegato al PTOF.

VALUTAZIONE FINALE

OM n. 52 del 3.3.2021

Art.4

1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5.

2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di Ministero dell'Istruzione, cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE

D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62

Art. 8

"La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame".

La Commissione d'esame proporrà i criteri per l'attribuzione della lode, che dovrà essere assegnata con decisione assunta all'unanimità da parte della Commissione, in sede di riunione preliminare.

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2020/2021

SOTTOCOMMISSIONE	CLASSE*	PLESSO	GIORNO	ORA
Prima	3A	Montanino	10 Giugno 2021	8:30
Seconda	3C	Montanino	11-12 Giugno 2021	8:30
Terza	3B	Montanino	14 Giugno 2021	8:30
Quarta	3D	Montanino	15-16 Giugno 2021	8:30
Quinta	3A	Prossedi	16 Giugno 2021	13:00

*per ciascuna classe seguirà comunicazione sull'orario dettagliato dei singoli alunni.